
DELIBERAZIONE n. 398 del 28/03/2000

Modifica e integrazione della Deliberazione 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98".

19.04.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 16, Parte II, Sezione I

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale che all'art. 1, comma 2 recita: "Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le aree ove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e le aviosuperfici da realizzare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto prevedendo l'obbligo, per i comuni, di dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza.";

Visto l'art. 12, comma 1 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" che recita: "I Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.";

Vista la propria precedente Deliberazione 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98", concernente tra l'altro i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di aeroporti, aviosuperfici ed eliporti;

Considerato che le disposizioni contenute nella suddetta Deliberazione sono applicabili alle tipologie infrastrutturali oggetto del sopra citato art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale 31/10/97, anche se il medesimo Decreto non è stato esplicitamente richiamato in narrativa, e quindi la Deliberazione può considerarsi esaustiva degli aspetti tecnicamente rilevanti all'applicazione della norma statale;

Ritenuto, comunque, opportuno evidenziare, a modifica e integrazione di quanto già deliberato, la necessità, rappresentata dalla norma statale, che i Comuni diano comunicazione delle loro valutazioni, per le tipologie di opere di cui trattasi, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza;

Delibera

1. Di aggiungere dopo il punto 1 del dispositivo della Deliberazione 13/7/99, n. 788 , il seguente punto 1bis:

"1 bis. Nel caso di valutazione di impatto acustico di aree ove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla L. n. 106/95, ed al D.P.R. n. 404/88, e delle aviosuperfici, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", i Comuni, al termine del conseguente procedimento amministrativo, provvedono a notificare le relative conclusioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza.";

2. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L. R. n. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 18/96.